



REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N 102 DEL 06.12.2022

(sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento, approvato con precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30.03.2021 ai sensi della L. 160/2019, così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2021)

INDICE

CAP I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
ART. 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 3 - PRESUPPOSTO DEL CANONE	5
ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO E GESTIONE DEL CANONE UNICO	5
ART. 5 - SOGGETTO PASSIVO	6
ART. 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	6
ART. 7 - REVOCA, MODIFICA, DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	6
ART. 8 – ACCERTAMENTO E SANZIONI	7
ART. 9 – VERSAMENTO DEL CANONE	8
ART. 10 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI	8
ART. 11 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	8
ART. 12 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE	9
ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	10
ART. 14 – AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI	10
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	11
ART. 15 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – PRESUPPOSTO DEL CANONE	11
ART. 16 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI – AUTORIZZAZIONI	11
ART. 17 - ANTICIPATA RIMOZIONE	11
ART. 18 – PUBBLICITÀ SONORA O FONICA	11
ART. 19 - PUBBLICITÀ IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI	11
ART. 20 - DIFFUSIONE ABUSIVA DI MESSAGGI PUBBLICITARI	12
ART. 21 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE	12
ART. 22 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE	13
ART. 23 - ESENZIONI	13
CAPO III – PUBBLICHE AFFISSIONI	15
ART. 24 - PRESUPPOSTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI	15
ART. 25 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI	15
ART. 26 - MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15
ART. 27 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	16
ART. 28 - MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO	16
ART. 29 - RIDUZIONE DEL DIRITTO	16
ART. 30 - ESENZIONE DAL DIRITTO	17
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SUOLO	18
ART. 31 - DISPOSIZIONI GENERALI	18

ART. 32 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI	18
ART. 33 - OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	18
ART. 34 - OCCUPAZIONI D'URGENZA	19
ART. 35 - OCCUPAZIONI BREVI.....	19
ART. 36 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE.....	19
ART. 37 - DEPOSITO CAUZIONALE.....	20
ART. 38 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	21
ART. 39 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE.....	21
ART. 40 - TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	21
ART. 41 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	21
ART. 42 – CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI.....	22
ART. 43 - DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	22
ART. 44 - OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE.....	22
ART. 45 – OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE.....	23
ART. 46 - ESENZIONI.....	23
CAPO V – CANONE MERCATALE	26
ART. 47 – DISPOSIZIONI GENERALI	26
ART. 48 – COMMERCIO SU ARRE PUBBLICHE	26
ART. 49 - OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE	26
ART. 50 – RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE	27
ART. 51 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI	27
ART. 52 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE	27
ART. 53 – MERCATI TRADIZIONALI E MERCATI PERIODICI TEMATICI.....	28
ART. 54 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	28
ART. 55 - TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	28
ART. 56 – DISPOSIZIONI FINALI	29

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D. Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Gorgonzola del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dal comma 816 e segg. dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (di seguito "canone") e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi del comma 816 dell'art. 1 L. 160/2019, il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelli riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Le disposizioni di cui al presente Capo sono da intendersi comuni e si applicano a tutte le componenti del canone.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione comunale.

Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari è sottoposta all'esame dei competenti Settori. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione

pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

Qualora le istanze presentate non siano corredate dei documenti previsti e il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito da parte del Settore competente.

Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

Il canone è dovuto per:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione.

Si intendono ricompresi nell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e l'offerta di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) gli strumenti atti ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona o una organizzazione pubblica o privata.

ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO E GESTIONE DEL CANONE UNICO

Il soggetto attivo del canone è il Comune di Gorgonzola, nel cui territorio viene effettuata l'esposizione pubblicitaria e/o l'occupazione di suolo.

La gestione del servizio, l'accertamento e le riscossioni del canone sono effettuate dal Comune in forma diretta o, qualora sia ritenuto più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può essere affidata in concessione anche solo una delle componenti del canone.

In caso di affidamento in concessione, il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

ART. 5 - SOGGETTO PASSIVO

Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della L. 160/2019 il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto da competente Pubblico Ufficiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.

A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

In caso di reiterata morosità degli affittuari e comunque prima di attivare la procedura di revoca d'ufficio, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

ART. 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai Funzionari Responsabili di Settore sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e al rimborso del canone.

In caso di affidamento a terzi della gestione del canone, o di una componente del canone stesso, il responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

ART. 7 - REVOCA, MODIFICA, DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso.

Per attività di valutazione delle ragioni di interesse pubblico sopravvenute per la modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione, si intende anche l'aspetto del decoro urbano che comprende anche quelle attività di ristrutturazione di edifici privati, ad esempio le facciate del fabbricato in particolar modo qualora tali interventi usufruiscano di agevolazioni fiscali limitate nel tempo.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione, da effettuarsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca. È facoltà del Comune provvedere alla restituzione, anche tramite compensazione.

Il concessionario/titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione/autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per le concessioni aventi ad oggetto manomissioni e/o occupazioni in genere qualora non vengano osservate le prescrizioni tecniche impartite; detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da ogni cosa. La decadenza comporta l'immediato

- incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva;
- b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti;
 - c) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste;
 - d) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

Nei casi previsti dai commi precedenti del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

ART. 8 – ACCERTAMENTO E SANZIONI

Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato oltre agli interessi legali.

Alle occupazioni o all'esposizione pubblicitaria di qualsiasi natura prive di autorizzazione/concessione o difformi da esse si applica un'indennità pari al canone maggiorato con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto oltre alla sanzione amministrativa stabilita degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000.

Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere d'ufficio alla immediata rimozione delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria abusiva sono obbligati in solido al pagamento dell'indennità e delle spese di rimozione e ripristino. Ad ognuno dei coobbligati verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione posta in essere.

Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019.

Con le stesse modalità di cui al presente articolo sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo totale omesso dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera 10,00 euro.

ART. 9 – VERSAMENTO DEL CANONE

Il versamento del Canone o della prima rata è effettuato direttamente al Comune o al concessionario contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016 convertito con L. 225/2016 come modificato dal comma 786 L. 160/2019 e s.m.i..

Il canone per le occupazioni o le esposizioni pubblicitarie permanenti va corrisposto annualmente.

Per le concessioni o autorizzazioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno ovvero permanenti, il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, con versamento contestuale al rilascio.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione per le occupazioni o dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

Per il canone relativa a periodi inferiori all'anno solare ovvero per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento dell'importo dovuto deve essere corrisposto, nelle modalità previste, in un'unica soluzione.

Il canone non è versato qualora l'importo sia uguale o inferiore a 5,00 euro.

Per le concessioni di occupazione o per le autorizzazioni alla diffusione dei messaggi pubblicitari permanenti è ammessa la possibilità del versamento in 3 rate, di uguale importo e senza interessi, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 1.500,00. La richiesta di rateizzazione dovrà essere presentata all'ufficio competente il quale accorderà la stessa a fronte di presentazione di apposita polizza fidejussoria a garanzia dell'importo dovuto.

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste dall'art. 1, comma 786, Legge 160/2019.

ART. 10 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Il soggetto passivo (occupante) può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il Comune provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza per la compensazione a comunicare al richiedente l'accoglimento o il diniego motivato della domanda.

Non si dà luogo al rimborso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.

ART. 11 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Nel caso in cui l'occupazione non sia iniziata, il richiedente può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta effettuata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione. La rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato senza corresponsione di alcun interesse eventualmente maturato. Non sono rimborsabili gli oneri

corrisposti dal richiedente per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Nel caso in cui l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, effettuata con apposita comunicazione scritta entro e non oltre il trentesimo giorno successivo al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, si dà luogo alla restituzione del canone già corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione, senza corresponsione di alcun interesse eventualmente maturato.

Se la rinuncia è effettuata oltre il trentesimo giorno successivo al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, il richiedente deve comunque corrispondere il canone relativo all'annualità in cui viene comunicata la rinuncia.

ART. 12 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826, 827, 841, 842, della Legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- c) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- d) durata della diffusione del messaggio pubblicitario e/o dell'occupazione;
- e) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- f) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione, alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario e alle modalità di occupazione.

I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade o aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base, così come stabilito dall'art. 1, comma 843, della L. 160/2019.

Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti nonché per l'esposizione pubblicitaria, le strade del Comune sono classificate con apposita deliberazione consiliare.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

ART. 14 – AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI

Il canone è ridotto del 30% (trenta per cento) per le seguenti tipologie di occupazioni:

- a) per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera.

Il canone è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per le seguenti tipologie di occupazioni:

- a) realizzate da venditori ambulanti non operanti nei mercati settimanali e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- b) per le occupazioni di attività edilizia superiore a 60 gg a partire dal 61° gg.

Il canone è ridotto dell'80% (ottanta per cento) per le seguenti tipologie di occupazioni:

- a) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- b) per le occupazioni realizzate per finalità sportive quando non rientrano nei casi di esenzione;
- c) per le occupazioni relative agli automezzi funzionali alle attrazioni degli spettacoli viaggianti quali rimorchi, camion, case viaggianti, caravan, ecc.

Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, salvo i casi in cui non si rientri nelle cause previste per l'esclusione, è ridotto alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Le suddette riduzioni non si applicano in caso di occupazioni e/o autorizzazioni irregolari.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ART. 15 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – PRESUPPOSTO DEL CANONE

Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

ART. 16 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI – AUTORIZZAZIONI

Si rimanda ad apposito Regolamento Comunale.

ART. 17 - ANTICIPATA RIMOZIONE

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

ART. 18 – PUBBLICITÀ SONORA O FONICA

La pubblicità sonora o fonica è disciplinata da apposito Regolamento comunale pubblicità sulle strade.

ART. 19 - PUBBLICITÀ IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

ART. 20 - DIFFUSIONE ABUSIVA DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

In caso di accertata diffusione abusiva di messaggi pubblicitari e fermo restando l'ottenimento dell'autorizzazione in sanatoria, il canone è maggiorato del 50%; si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, Legge n. 296 del 2006.

La diffusione abusiva di messaggi pubblicitari è accertata come prescritto nell'articolo 27 del presente regolamento.

ART. 21 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto dalla superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente e le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

Per i mezzi di dimensione volumetrica e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Il canone è in ogni caso dovuto anche per la pubblicità esposta su eventuali rimorchi (considerati come

veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

Per la pubblicità sonora, ove autorizzata, il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Per le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno frazione di anno solare, qualora l'esposizione superi una annualità, diviso in dodicesimi per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria.

Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria.

ART. 22 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

Si rimanda ad apposito Regolamento.

ART. 23 - ESENZIONI

Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per

manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 metri lineari e fino a 40 metri lineari;
 - 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) la pubblicità relativa ad attività, manifestazioni ed eventi realizzati con il patrocinio degli enti pubblici territoriali nonché a seguito di sottoscrizione di patto di collaborazione con il Comune di Gorgonzola;
- n) la pubblicità esposta a seguito di definizione di contratti di sponsorizzazione come da apposito Regolamento Comunale per la disciplina delle Sponsorizzazioni.

Le suddette esenzioni non si applicano in caso di esposizioni irregolari.

CAPO III – PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 - PRESUPPOSTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Gorgonzola costituiscono servizio di competenza del Comune medesimo.

Il servizio di pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti e di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

Per tutto quanto non previsto dal presente Capo si applicano le disposizioni di cui al CAPO II.

ART. 25 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI

Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con apposita delibera di Consiglio Comunale.

La Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

ART. 26 - MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare l'istanza senza alcun onere a suo carico e il Comune rimborsa le somme versate entro centottanta giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle

7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna istanza.

Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle istanze.

ART. 27 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e le maggiorazioni in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

ART. 28 - MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione emesso a cura del funzionario responsabile; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

ART. 29 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- e) per gli annunci mortuari;

Le suddette riduzioni non si applicano in caso di affissioni irregolari.

ART. 30 - ESENZIONE DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Gorgonzola e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) i manifesti relativi ad attività, manifestazioni ed eventi realizzati con il patrocinio degli enti pubblici territoriali nonché a seguito di sottoscrizione di patto di collaborazione con il Comune di Gorgonzola;
- i) i manifesti relativi ad attività, manifestazioni ed eventi realizzati mediante la sottoscrizione di un accordo di sponsorizzazione con il Comune di Gorgonzola.

Le suddette esenzioni non si applicano in caso di affissioni irregolari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SUOLO

ART. 31 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime.

Oggetto dell'applicazione del canone unico per l'occupazione di spazio pubblico è la sottrazione, per la superficie effettivamente concessa del suolo pubblico all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio dei singoli soggetti.

Con il termine "occupare" e "occupazione" si intende la disponibilità o l'utilizzo anche di fatto di suolo pubblico, di spazi o beni pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e nello stato di fatto originario dei luoghi, a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

ART. 32 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzazione del suolo pubblico, nonché la durata della concessione medesima.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che prevedono l'utilizzazione continuativa aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Si definiscono annuali le occupazioni permanenti che necessitano del rinnovo annuale periodico mediante il rilascio di una nuova concessione.

Si definiscono pluriennali le occupazioni permanenti effettuate a seguito di concessione con durata superiore ad un anno.

Sono temporanee le occupazioni, anche se continuative o ricorrenti, di durata inferiore all'anno e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.

ART. 33 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, Legge n. 296 del 2006, rileva la violazione con apposito processo di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata tramite verbale redatto dal competente Pubblico Ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata, aumentata del 50%, fermo restando l'obbligo di ottenere l'autorizzazione in sanatoria.

Per il calcolo dell'indennità da corrispondere in caso di occupazione abusiva si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile, mentre si considerano temporanee le occupazioni abusive effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal Pubblico Ufficiale. Alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

ART. 34 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In caso di occupazioni d'urgenza, oltre alla domanda di concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio Competente non oltre le 12 ore del primo giorno successivo all'occupazione.

Qualora l'ufficio competente, previo accertamento, non rilevi le condizioni di urgenza l'occupazione sarà considerata abusiva e verranno applicate le sanzioni di legge e quelle previste dal presente regolamento, intimando l'immediata liberazione dell'area.

ART. 35 - OCCUPAZIONI BREVI

Sono da considerarsi occupazioni brevi le occupazioni, anche derivanti da attività edilizia, di durata non superiore alle 12 ore. Tali occupazioni sono soggette a comunicazione e rilascio di nulla osta da parte della Polizia Locale.

Qualora l'occupazione per motivi di necessità si protragga oltre le 12 ore ed entro il giorno successivo all'inizio della stessa, il procedimento rimane in capo alla Polizia Locale che provvederà all'addebito di quanto dovuto.

Le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario di carico e scarico di merci o nelle aree autorizzate (definite di carico e scarico da apposita segnaletica verticale/orizzontale) sono esenti dal pagamento del canone.

Fermo restando il rispetto del codice della strada, non sono soggette né ad autorizzazione né a comunicazione le occupazioni che non comportano intralcio al traffico veicolare o utilizzo anche indiretto della carreggiata, di durata inferiore ad un'ora da dimostrarsi previa esposizione del disco orario, riguardanti operazioni di pulizia, piccoli lavori di manutenzione edile e del verde.

La determinazione delle tariffe per le occupazioni brevi è stabilita annualmente dalla delibera di Giunta di approvazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale, in assenza si applicano quelle dell'anno precedente.

ART. 36 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o

temporanea, deve preventivamente presentare allo Sportello Telematico la domanda completa dei relativi allegati volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

La domanda di concessione per occupazioni permanenti e temporanee deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi precedenti, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

L'amministrazione comunale ha la facoltà di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio al rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio (art. 34 – occupazioni d'urgenza).

Le domande di occupazione ricevute sono assegnate a seconda della natura dell'occupazione richiesta, per l'istruttoria e la definizione delle stesse agli uffici competenti:

- a) ai Servizi Manutentivi compete il rilascio delle autorizzazioni/concessioni in materia di occupazioni permanenti e temporanee con esclusione di quelle di competenza di altri uffici;
- b) al Servizio Commercio e attività produttive compete il rilascio delle autorizzazioni/concessioni in materia di attrazione degli spettacoli viaggianti in occasione di fiere, sagre, dei mercati, dei festivals;
- c) al Settore Sicurezza Locale compete il rilascio delle autorizzazioni/concessioni in materia di occupazioni subordinate al rilascio di autorizzazione della Polizia Locale puntualmente indicate nel presente Regolamento, occupazioni relative agli automezzi funzionali alle attrazioni degli spettacoli viaggianti e le occupazioni a scopo culturale, politico e sociale, le occupazioni di suolo circensi e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante diverse dalle occasioni di cui al punto precedente.

L'ufficio preposto alla fase istruttoria deve richiedere pareri agli uffici competenti interessati all'occupazione, ai fini dell'adozione dell'atto finale. Questi devono provvedervi per iscritto con atto motivato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere; limitatamente a particolari casi di eccezionale complessità istruttoria, il termine di cui sopra viene prorogato, una sola volta, di ulteriori 5 giorni alla condizione che gli uffici predetti prima della scadenza dei 15 giorni ne facciano comunicazione scritta e motivata all'ufficio richiedente il parere.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

I termini per la conclusione del procedimento sono sospesi ove la domanda sia irregolare o incompleta oppure debba essere compiuto un adempimento da parte del richiedente.

ART. 37 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il Funzionario responsabile, anche contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o assicurativa quando:

1. l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
2. dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico.

L'ammontare della cauzione è stabilita in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dei luoghi. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria è subordinato alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Non potrà essere rilasciata la concessione o autorizzazione se il richiedente non dimostrerà di aver provveduto al deposito stesso secondo le modalità e le forme che verranno stabilite di volta in volta in relazione all'ammontare della somma.

ART. 38 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il titolare della concessione o autorizzazione risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune o a terzi dall'utilizzo della concessione o dell'autorizzazione.

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o nell'autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o dell'autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- c) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- d) versamento del canone alle scadenze previste.

Nel caso di cessione d'azienda, il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso da presentarsi a mezzo pec.

ART. 39 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 6, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

ART. 40 - TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Sulla base dei risultati dell'istruttoria, l'ufficio competente rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione scritta al richiedente.

L'atto di concessione o autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione dell'area pubblica.

La concessione o l'autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto dal presente regolamento nel caso di cessione d'azienda (art. 38 – obblighi del concessionario).

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata rilasciata la concessione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine sopra indicato, l'occupazione è considerata abusiva.

Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

ART. 41 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza; l'eventuale tacito rinnovo, alle precedenti condizioni, deve essere specificatamente previsto nell'atto sorgente. Le concessioni temporanee possono essere prorogate, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Per le occupazioni permanenti, il concessionario può inoltrare la domanda di rinnovo o rinuncia al tacito rinnovo, se previsto nell'atto sorgente, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in essere, indicando la durata della nuova concessione richiesta. In assenza di richiesta, l'Ufficio provvederà a rinnovare per un ulteriore anno la concessione e a richiedere il versamento del corrispondente canone

unico. È facoltà del concessionario inoltrare nota di rinuncia al rinnovo entro 15 gg dal ricevimento dell'avviso di rinnovo e pagamento del canone.

Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

ART. 42 – CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:

1. dalle ore 7,00 alle ore 20,00;
2. dalle ore 20,00 alle ore 7,00.

Per le occupazioni con tavoli e sedie o di attività commerciali di somministrazione di alimenti bevande di durata superiore a 30 gg che abbiano carattere di stagionalità, si applica la tariffa annuale rapportata al numero di giorni di effettiva occupazione.

ART. 43 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone annuo da calcolarsi in relazione all'effettivo periodo di occupazione da fruire.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.

In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

ART. 44 - OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete e per le attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,00 .

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

ART. 45 – OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

Ai fini del comma precedente l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendoparità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:

- per le occupazioni di cui alla precedente lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 100 per cento;
- per le occupazioni di cui alla precedente lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
- per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.

La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

1. durata minima 6 anni;
2. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.

Per l'installazione temporanea degli impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione legata adoggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 100 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per leoccupazioni temporanee.

Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

ART. 46 - ESENZIONI

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate da Stato, regioni, province, Città Metropolitane, Comuni e loro Consorzi, enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1,

lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, ad eccezione dei mezzi pubblicitari;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola nonché le occupazioni a favore dei produttori agricoli che dimostrino di possedere l'azienda di produzione nel territorio di Gorgonzola rivolte alla vendita di latte fresco crudo e derivati, prodotti nelle medesime aziende;
- g) passi carrabili e accessi a raso;
- h) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni relative a manifestazioni o iniziative di carattere politico, sociale, sportive e culturale realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali nonché a seguito di sottoscrizione di patto di collaborazione con il Comune di Gorgonzola;
- j) le occupazioni con tavoli per la raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali;
- k) le occupazioni per soste, fino ad un massimo di un'ora, effettuate per il commercio ambulante ed itinerante;
- l) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli commerciali per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, o nelle aree autorizzate definite da apposita segnaletica verticale/orizzontale;
- m) le occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di biciclette;
- n) le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate;
- o) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti e in generale riguardanti operazioni di pulizia e piccoli lavori di manutenzione edile e del verde di durata non superiore ad un'ora;
- p) l'occupazione per le quali sussista, fra il comune e un concessionario, accordo di corresponsione di un canone concordato fra le parti e determinato secondo criteri estranei ai parametri contenuti nella tariffa;
- q) le occupazioni da parte di vetture adibite a trasporto pubblico in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate dal Comune;
- r) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose; la collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Locale;
- s) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze;
- t) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico nonché le coperture con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti ad eccezione della parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo;
- u) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili

infissi di carattere stabile;

- v) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità;
- w) le occupazioni con colonnine per la ricarica elettrica e relativi manufatti di completamento dell'impianto, salvo eventuali accordi convenzionali diversi;
- x) le occupazioni a seguito di definizione di contratti di sponsorizzazione come da Regolamento Comunale per la Disciplina delle Sponsorizzazioni;
- y) le occupazioni relative ad attività, manifestazioni ed eventi realizzati mediante la sottoscrizione di un patto di collaborazione con il Comune di Gorgonzola.

Le suddette esenzioni non si applicano in caso di occupazioni e/o autorizzazioni irregolari.

CAPO V – CANONE MERCATALE

ART. 47 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Per tutto quanto non previsto dal presente Capo si applicano le disposizioni di cui al CAPO III.

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e le Disposizioni per il commercio su aree pubbliche e le cessioni a fini solidaristici approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 48 – COMMERCIO SU ARRE PUBBLICHE

L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette stabilite nel vigente Regolamento di commercio su aree pubbliche e la cessione ai fini solidaristici approvato con delibera di Consiglio Comunale.

ART. 49 - OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE

Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento di commercio su aree pubbliche e la cessione ai fini solidaristici.

Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

Tali attività non possono essere svolte nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico

e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate nel regolamento sopra citato.

A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita e a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

ART. 50 – RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione di suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento di commercio su aree pubbliche e la cessione ai fini solidaristici approvato con delibera di Consiglio Comunale.

Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Settore competente con validità di 12 anni ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge e di regolamento.

ART. 51 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone annuo da calcolarsi in relazione all'effettivo periodo di occupazione da fruire.

In caso di subentro nel corso dell'anno, il soggetto subentrante beneficia del canone già versato dal soggetto titolare della concessione originaria.

La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, sulla base della quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.

La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione indicati nella deliberazione di Giunta Comunale con cui annualmente, nei termini di legge, sono approvate le tariffe.

L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

ART. 52 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE

La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, sulla base della quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.

La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione indicati nella deliberazione di Giunta Comunale con cui annualmente, nei termini di legge, sono approvate le tariffe.

L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario

effettivo, in ragione della superficie.

La tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della Legge n. 147 del 2013.

ART. 53 – MERCATI TRADIZIONALI E MERCATI PERIODICI TEMATICI

I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dalle disposizioni per il commercio su aree pubbliche e le cessioni ai fini solidaristici.

ART. 54 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Il canone per le occupazioni temporanee va corrisposto, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

Per le occupazioni temporanee per gli eventi fieristici, il canone deve essere versato prima dell'occupazione del suolo.

Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del Decreto Legge n. 193 del 2016.

Il canone dovuto dagli operatori commerciali su aree pubbliche non titolari di posteggio per l'occupazione giornaliera, assegnata con "spunta", è calcolato in base alla superficie convenzionale determinata dividendo la superficie di tutti i posteggi del mercato per il numero dei posteggi e potrà essere versato attraverso l'acquisto anticipato di un apposito ticket d'ingresso da consegnare agli organi di vigilanza nel momento di svolgimento delle operazioni di spunta.

La mancata presentazione del ticket prepagato comporterà l'impossibilità di utilizzare il posteggio assegnato giornalmente.

ART. 55 - TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Sulla base dei risultati dell'istruttoria, l'ufficio competente rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione scritta al richiedente.

L'atto di concessione o autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione dell'area pubblica.

La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto dal presente regolamento.

Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi.

La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

ART. 56 – DISPOSIZIONI FINALI

Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento, approvato con precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30.03.2021 ai sensi della L. 160/2019, così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2021.